

Arch. LIVETTI Giampaolo
Studio: Via Marzabotto n. 11
21010 FERNO (VA)
tel. 0331/240753

Arch. CARABELLI Roberto
Studio: Via E. Toti n. 8
21010 FERNO (VA)
tel. 0331/726221

COMUNE DI FERNO

ENTRATA - Prot.num. 0015178 del 15/10/2021

tit. 6.3

Area Ll.pp. Edilizia Privata, Ecologia

Richiedente : **SAGEM S.r.l.**
Via Garibaldi n. 68
21010 FERNO (VA)

Oggetto : **RICONVENZIONAMENTO del Piano Attuativo denominato 1b/1 INDUSTRIALE
di Via Agusta**

ALLEGATO G/1
Bozza di convenzione

Ferno, li

15 OTT. 2021

Il Progettista :

Arch. CARABELLI Roberto

La Richiedente :

SAGEM S.r.l.

SA.G.E.M. SRL

BOZZA DI CONVENZIONE

L'anno

il giorno del mese di

in avanti a me Dott

Notaio in

iscritto al collegio notarile di sono presenti:

da una parte, in seguito denominato anche in via abbreviata "Comune":

– Sig nato a il

rappresentante del Comune di Ferno,

dall'altra parte, in seguito denominata anche in via abbreviata "Lottizzante":

Sig.ra MARTA Emilia Francesca, nata a Gallarate (VA) il 24/05/1966 , residente a Ferno (VA) in Via Garibaldi n. 68 e

Sig.ra MARTA Sara , nata a Gallarate (VA) il 28/03/1969 , residente a Lonate Pozzolo (VA) in Via S.Anna n. 8 ,

Amministratrici della Società SAGEM S.r.l., con sede in Ferno (VA), Via Garibaldi n. 68, C.F. e n. iscr. Registro Imprese di Varese 00991340035, P.IVA 01826970129 , iscritta presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Varese al n. 211043 del REA,

detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo

PREMESSO che :

* Con Atto in data 25/01/2002 a rogito Notaio Dott. Rodolfo Brezzi n. 66860 di rep. e n. 7369 di racc. reg. a Gallarate il 13/02/2002 n. 241 serie 1v, diventava proprietaria dei seguenti appezzamenti di terreno siti nel Comune Censuario ed Amministrativo di FERNO, censiti nel Catasto Terreni al foglio logico 9 – Fg. di mappa 8 e 9 – come segue:

- mapp. 1997 – sem. arb. – cl. 3 – Ett. 0.33.50 – R.D. €. 18,17 – R.A. €. 14,71;
- mapp. 2014 – sem. arb. – cl. 3 – Ett. 0.14.80 – R.D. €. 8,03 – R.A. €. 6,50;
- mapp. 2909 – sem. arb. – cl. 3 – Ett. 0.13.40 – R.D. €. 7,27 – R.A. €. 5,88;
- mapp. 2905 – sem. arb. – cl. 3 – Ett. 0.16.50 – R.D. €. 8,95 – R.A. €. 7,24;

- mapp. 2910 - sem. arb. - cl. 3 - Ett. 0,09,40 - R.D. €. 5,10 - R.A. €. 4,13;
- mapp. 2912 - sem. arb. - cl. 3 - Ett. 0,09,00 - R.D. €. 4,88 - R.A. €. 3,95;

terreni già interessati nel previgente P.R.G. del Comune di Ferno dall'ambito del P.A. 1b sito in Comune di Ferno, Via M. Agusta / Quarto,

* con atto di **CONVENZIONE URBANISTICA CON CESSIONE DI TERRENI** in data 26/11/2009 rep. n. 24 , reg. a Gallarate il 21/12/2009 Vol. n. 4 serie 1V a rogito Dott. Fulvio Andrea Pastorino , la Società ha :

- *convenzionato il Piano di Lottizzazione in conformita' alle previsioni degli elaborati allegati alle deliberazioni di C.C. di adozione n. 71 del 17/12/2008 e di approvazione n. 9 del 30/03/2009 ;*
- *ceduto le aree di urbanizzazione primaria per allargamento stradale identificate come segue :*
 - o *C.T. - Fgl. 9 - Fg di mappa 8 - Particella 7675 - semin. arb. - cl. 3 - Ha. 0.02.70 , R.D. €. 1,46 - R.A. €. 1,19 ;*
 - o *C.T. - Fgl. 9 - Fg. di mappa 8 - Particella 7677 - semin. arb. - cl. 3 - Ha. 0.01.30 - R.D. €. 0,70 - R.A. €. 0,57 ;*
- *monetizzato le aree a standards per mq. 1.999,14 per un importo totale pari a mq. 1.999,14 x €. 74,00/mq. = €. 147.936,21 ;*
- *acquisito la piena proprieta' dell'area gia' comunale interna al perimetro del Piano Attuativo corrispondente alla porzione del sedime della ex strada consorziale del Perseghetto , censita al C.T. Fgl. 9 - Fg. di mappa 8 - Particella 7678 , relitto stradale , sup. ha. 0.01.70 .*

* la originaria durata del Piano Attuativo stabilita in anni 10 dalla data di stipula della Convenzione e, quindi, scadente il 26/11/2022 ;

* il termine per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria risulta scaduto ;

* con istanza in data la " Lottizzante " sottoponeva all'Amministrazione Comunale di Ferno la richiesta di RICONVENZIONAMENTO del Piano Attuativo denominato P.A. 1b/1 ed in particolare :

a) *La modifica dell'art. 5 della convenzione - Realizzazione opere di urbanizzazione primaria - nei seguenti aspetti :*

- 1) la modifica del termine di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in modo che questo possa coincidere con la scadenza naturale della convenzione , cioè il 26/11/2022 ;
- 2) il non affidamento delle opere di urbanizzazione primaria mediante procedura ex D.Lgs. 163/2006 , bensì mediante affidamento diretto senza espletamento di gara d'appalto ;

b) considerato inoltre che l'Art. 18 delle N.d.P. del P.G.T. vigente - Piani Attuativi in vigore - al comma 2) recita :

" E' fatta slava la possibilita' , da parte del soggetto interessato , di adeguare i piani attuativi alle norme sopravvenienti entro il termine di validita' degli stessi" , C H I E D E VA inoltre di poter beneficiare delle norme dell'intervenuto P.G.T. ed in particolare di poter operare secondo le prescrizioni della SCHEDA D' AMBITO n. 6 - " Tessuto urbano consolidato soggetto a particolare disciplina - aree con funzione non residenziale " delle N.d.P. del P.G.T. , precisando relativamente agli standards quanto segue :

possa essere garantita la possibilita' edificatoria verificata secondo le destinazioni d'uso ammesse dalla Scheda n. 6 delle N.d.P. del P.G.T. , con le relative verifiche degli standards conseguenti alla destinazione individuata e previsti dal P.G.T. , fino a concorrere alla quantita' di standards gia' monetizzata ; per eventuali eccedenze edificatorie per le quali risultasse necessaria la monetizzazione ulteriore , questa sara' liquidata in sede di rilascio del relativo P.d.C. .,

tutto cio' premesso

- il progetto di riconvenzionamento del P.A. 1b/1 è stato esaminato dalla Commissione Edilizia in data _____ con parere favorevole ;

- l'ambito del P.A. 1b/1 :

a) non riguarda parti del territorio con carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale;

b) è all'interno del Parco del Ticino, ma posto entro il perimetro di iniziativa Comunale Orientata;

c) e' soggetto ai vincoli di tutela ambientale ex D.L.vo 42/04 ;

- il progetto di riconvenzionamento del P.A. 1b/1 è stato trasmesso all'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. della Provincia di Varese la quale ha espresso parere favorevole in data _____;

- il progetto di riconvenzionamento del P.A. 1b/1 è stato trasmesso al Parco del Ticino, il quale, in data _____ ha espresso parere favorevole ;

- il progetto di riconvenzionamento del P.A. 1b/1 è stato adottato con atto di C.C. n. _____ del _____

- entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni ed opposizioni ;

la Variante al Piano Attuativo , redatto per conto della Lottizzante dagli architetti:

— Arch. LIVETTI Giampaolo,

iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n° 529

con studio a Ferno (VA) in Via Marzabotto n. 11;

— Arch. CARABELLI Roberto,

iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n° 939,

con studio a Ferno (VA) in Via Toti n. 8,

è costituita dai seguenti elaborati :

- Allegato B/1 : Stralcio N.d.P. del P.G.T. vigente ;
 - Allegato D/1 : Relazione tecnica - Calcoli planivolumetrici;
 - Allegato E/1 : N.T.A. del P.A.;
 - Allegato F/1 : Computo metrico opere di urbanizzazione;
 - Allegato G/1 : Bozza di convenzione;
 - Tav. n. 2/1 - Estratto mappa - Estratto P.G.T. vigente con legenda
- che sostituiscono i corrispondenti elaborati allegati alla originaria convenzione .*
- Sono fatti salvi i restanti elaborati allegati alla originaria convenzione .*

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

con riserva delle approvazioni di legge per quanto riguarda il Comune, ma in modo definitivo e vincolante per la Lottizzante, la quale dichiara di obbligarsi per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 1 - Valore giuridico delle premesse.

Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Le parti convengono che, per quanto non contenuto e previsto nel presente atto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia.

Art. 2 - Autorizzazione al Piano di Lottizzazione.

L'attuazione del Piano di Lottizzazione inerente le aree in premessa avverrà in conformità alle previsioni volumetriche del P.G.T.. vigente, in conformità alle norme di cui alla presente convenzione nonché in conformità alle previsioni degli elaborati allegati alla deliberazione di C.C. di adozione n. _____ del _____ e delibera di C.C. di approvazione n. _____ del _____ il cui contenuto è noto e approvato dai Soggetti Attuatori.

L'operatore si obbliga, per se e per i suoi aventi causa, ad osservare nell'utilizzazione edilizia delle aree sopra indicate, le prescrizioni e le previsioni del presente Piano di Lottizzazione.

In fase di redazione del progetto attuativo potranno essere apportate, senza necessità di approvazione di preventiva variante del P.E., le modificazioni al progetto planivolumetrico secondo le prescrizioni previste nelle N.T.A. del P.A. - Allegato E/1 - purché non incidano sul dimensionamento globale dell'insediamento e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.

INQUADRAMENTO DEL P.A. NEL VIGENTE P.G.T.

RIFERIMENTI URBANISTICI .

L'area oggetto del presente P.A. è individuata nel P.G.T. vigente del Comune di Ferno come " Tessuto urbano consolidato soggetto a particolare disciplina - Aree con funzioni non residenziali " di cui alla SCHEDA D'AMBITO- Scheda n. 6 delle N.d.P. che norma gli interventi come segue :

nuova costruzione = lettera e) , comma 1 , art. 27 , L.R. 12/05

modalità di attuazione

pianificazione attuativa : art. 1 , comma 6 , lettera b) della N.d.P.

intervento edilizio diretto per lotti di superficie inferiore a mq. 3.000 ed isolati , non adiacenti ad aree libere : art. 1 , comma 6 , lettera a) delle N.d.P.

parametri ed indici = artt. 3 e 4 delle N.d.P.

Rc = 2/3

It = 1,00 mq./mq.

H max. = ml. 15,00 - H min. = ml. 4,50

distanze = artt. 5 e 6 delle N.d.P.

tra i fabbricati zero o ml. 10,00

dai confini zero o ml. 5,00

se il confine di proprietà coincide con il limite d'ambito = ml. 10,00

destinazioni non ammissibili = art. 10 e tabella A delle N.d.P.

attività agricole ; residenza ed assimilate alla residenza di cui al punto 1.1. della Tabella A allegata alle presenti norme se superiore ai mq. 150,00 di Slp per ogni intervento non residenziale ; in ogni caso , e' esclusa qualsiasi tipo di residenza , compresi gli alloggi dei custodi o proprietari , per le aree poste all'interno della curva determinante il vincolo aeronautico assunta per l'individuazione delle aree oggetto di accordo quadro Malpensa - delocalizzazione -

dotazione di aree a parcheggio = L. 122/1989 e art. 4 , comma 12 delle NdP

20% della Slp di cui :

- per attività di produzione almeno il 20% dovrà essere previsto in posizione comodamente accessibile e direttamente aperto su spazio pubblico con un minimo di 1 posto auto ogni unità immobiliare
- per attività terziarie almeno il 40% dovrà essere previsto in posizione comodamente accessibile e direttamente aperto su spazio pubblico con un minimo di 1 posto auto ogni unità immobiliare

Qualora si presenti un lotto non direttamente prospiciente lo spazio pubblico , la dotazione sarà soddisfatta tramite realizzazione di posto auto esterno alla recinzione di proprietà ; solo a fronte della dimostrata impossibilità di reperire detto posto auto esterno alla recinzione ma non prospiciente lo spazio pubblico , lo stesso potrà essere monetizzato .

norme particolari

Nella convenzione dovrà essere prevista la cessione gratuita di aree per servizi o la loro monetizzazione , nella misura del 10% della Slp per insediamenti industriali ed artigianali . Per insediamenti commerciali vedi art. 42 delle norme .

L'insediamento deve prevedere lungo i confini d'ambito una barriera vegetata .

L'area non pavimentata deve essere sistemata a giardino urbano .

Per comprovate esigenze tecnologiche sono ammesse altezze diverse dall'altezza massima (H max.) indicata per gli impianti tecnologici e produttivi degli edifici . In tal caso si dovrà avere cura di mettere in atto una serie di presidi architettonici-ambientali atti a mitigare l'impatto ambientale .

Il Piano Esecutivo si attuerà secondo i seguenti dimensionamenti :

Dati tecnico-edilizi del lotto .

Sf. = mq. 9.596,13

Slp. max. = mq. 9.995,69

Rc max. = $\frac{2}{3}$ Sf. = mq. 9.596,13 $\times \frac{2}{3}$ = mq. 6.397,42

Verde trasp. min. = 15% Sf. = mq. 9.596,13 $\times$ 15% = mq. 1.439,42

Altezza massima / minima

Come previsto nella SCHEDA D'AMBITO n. 6 delle N.d.P. del P.G.T.

Distanze dai confini di proprietà / tra fabbricati

Come previsto nella SCHEDA D'AMBITO n. 6 delle N.d.P. del P.G.T.

Distanza dalla viabilità' .

In progetto $\geq$ mt. 10,00

Assetto planivolumetrico .

L'assetto planivolumetrico riportato nella Tav. 5 allegata alla Convenzione originaria e' indicativo e si rimanda l'assetto planivolumetrico definitivo alla progettazione attuativa del lotto .

Le previsioni planivolumetriche devono comunque rispettare tutto quanto detto nelle N.T.A del P.A. - Allegato E/1 .

Art. 3 - Cessione aree.

La Lottizzante ha gia' ceduto gratuitamente al Comune aree di urbanizzazione primaria per allargamento stradale pari a mq. 399,56.

La suddetta area ceduta potrà essere utilizzata dalla Lottizzante per impianti di cantiere, fino al momento della sua consegna al Comune, ad opere collaudate.

Art. 4 - Verifica Standard.

Le aree a standard sono gia' state interamente monetizzate nei seguenti termini :

Standard = 20% della St. = mq. 9.995,69. x 0,20 = mq. 1.999,14

Monetizzazione totale = mq. 1.999,14 x € 74,00/mq. = € 147.936,21

La Lottizzante ha gia' versato a favore del Comune di Ferno la somma anzidetta di € 147.936,21.

Sara' garantita la possibilita' edificatoria verificata secondo le destinazioni d'uso ammesse dalla Scheda n. 6 delle N.d.P. del P.G.T. , con le relative verifiche degli standards conseguenti alla destinazione individuata e previsti dal P.G.T. , fino a concorrere alla quantita' di standards gia' monetizzata ; per eventuali eccedenze edificatorie per le quali risultasse necessaria la monetizzazione ulteriore , questa sara' liquidata in sede di rilascio del relativo P.d.C. .,

Art. 5 - Realizzazione opere di urbanizzazione primaria.

La Lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo 2, V° comma, dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942 n 1150 e successive modifiche, si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, ragione o causa, e a scomputo degli oneri dovuti, a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

realizzazione di caditoie stradali e pozzi perdenti per lo smaltimento delle acque meteoriche; prolungamento della rete gas lungo la porzione di via Quarto fino all'innesto con via Mario Agusta; della rete Telecom dalla Via Quarto; prolungamento della rete di distribuzione dell'illuminazione pubblica la cui realizzazione è prevista a carico dei Soggetti Attuatori del P.A. 1; per quanto riguarda la rete fognaria, atteso che la realizzazione è prevista a carico dei Soggetti Attuatori del P.A. 1a con un di diametro pari mm 250, viene prevista la differenza per la posa della tubatura con diametro pari a mm 315 a carico dei soggetti Attuatori del P.A. 1b.

Gli attuatori si impegnano a eseguire o a fare eseguire a proprie spese tutte le opere e gli impianti attinenti le aree pubbliche per una superficie complessiva di mq 399.56 secondo le indicazioni riportate negli elaborati progettuali e secondo la descrizione e caratteristiche riportate nel Computo Metrico Estimativo – Allegato F/1 .

Dovra' essere rilasciato il Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione prima del rilascio del Permesso di Costruire del primo fabbricato previsto nel Piano di Lottizzazione.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione dovra' essere completata entro il 26/11/2022 coincidente con il termine di scadenza della convenzione . .

In ogni caso dovra' essere garantito a carico della Lottizzante l'allacciamento a tutti i pubblici servizi dei fabbricati eventualmente ultimati prima del predetto termine .

L'agibilita' del/dei fabbricati non potra' essere rilasciata in mancanza di tutti i pubblici servizi.

Si da' atto che qualora l'importo della realizzazione di dette opere, a carico della Lottizzante, risultasse inferiore rispetto agli oneri di urbanizzazione primaria da corrispondere per gli edifici in progetto , cio' comportera' l'esborso della differenza tra il costo sostenuto per la realizzazione delle opere sopracitate e gli oneri previsti secondo gli importi vigenti di cui alla deliberazione del Comune di Ferno.

L'ammontare delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire e' pari a € 68.887,36 , come risulta dal computo metrico estimativo Allegato F/1 .

Pertanto la lottizzante si impegna al versamento della eventuale differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti e quelli sostenuti per l'esecuzione delle opere anzi dette .

Tali opere saranno consegnate all'Amministrazione Comunale dopo il favorevole collaudo delle stesse, eseguito secondo le modalità stabilite al successivo art. 10 ; fino a tale data, ogni onere

di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarà a carico della Lottizzante o suoi futuri aventi causa.

Qualora in sede esecutiva l'importo delle opere di urbanizzazione primaria dovesse aumentare, la Lottizzante o suoi futuri aventi causa, pur restando all'interno delle voci di Computo Metrico allegato al Piano, si fanno carico di consegnare l'opera definita e conclusa in ogni sua parte.

Art. 6 – Gestione e manutenzione delle aree in cessione .

Dopo la consegna all'Amministrazione Comunale dell' area necessaria alla formazione della viabilità secondo le modalità previste al successivo art. 10 , la gestione e manutenzione della stessa dovrà avvenire a cura e spese dell'Amministrazione Comunale .

Art. 7 – Tempi di attuazione.

Ove nel termine di 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del P.L. non si addivenisse per fatto della Lottizzante alla stipula della presente convenzione che della delibera è parte integrante, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni, le Parti convengono che il P.L. è automaticamente decaduto.

Art. 8 – Altre Spese

La Lottizzante riconosce che tutti gli oneri sopra precisati per il soddisfacimento degli standards urbanistici e per le necessarie estensioni delle reti esistenti di erogazione dei servizi, non sono comprensivi di eventuali ulteriori costi che venissero stabiliti dalle Aziende ed Enti erogatori dei servizi di competenza; tali ulteriori costi saranno comunque a carico della Lottizzante e dei suoi futuri aventi diritto a qualsiasi titolo.

Art. 9 – Garanzie Finanziarie

Con riferimento alla premessa la Lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo IV°, 5° comma dell'art. 28 della Legge 17 Agosto 1942 , n. 1150, e successive modifiche, ha costituito cauzione fidejussoria per complessive € 75.776,10 (€ . 68.887,36+10%IVA) -- a garanzia dell'esatto e pieno adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto per quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

La polizza fidejussoria, determinata sulla base degli importi derivanti dal computo metrico estimativo di cui all' Allegato F/1 , potrà eventualmente essere modificata per ragioni tecniche.

Si precisa che ogni garanzia fidejussoria sarà temporizzata in funzione della realizzazione delle opere collaudate. Per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente atto, la Lottizzante, o i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, autorizzano il Comune a disporre della cauzione stessa entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta nel modo più ampio, con rinuncia espressa della Lottizzante ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero per il Comune da ogni responsabilità, a qualunque titolo, per i pagamenti e prelievi che il Comune stesso dovrà fare, in relazione all'inadempimento della Lottizzante.

Tale garanzia potrà essere proporzionalmente ridotta con assenso del Comune in rapporto agli adempimenti funzionalmente attuati dalla Lottizzante e favorevolmente collaudati.

Tale garanzia perderà di ogni efficacia ad assolvimento totale delle obbligazioni per le quali è stata rilasciata, e comunque dopo il collaudo espresso o tacito di cui al successivo art. 10.

In ogni caso nella polizza fidejussoria dovrà essere inserita la presente clausola espressa :

" la garanzia ha efficacia sino al momento della liberazione della lottizzante da parte del Comune " .

Art. 10 – Collaudi.

Al termine della realizzazione delle opere a carico della Lottizzante o dei suoi aventi diritto a qualsiasi titolo ed entro i termini previsti al precedente art. 5, si procederà al collaudo da parte del Comune o dal tecnico all'uopo incaricato da parte del Comune a spese della Lottizzante, entro 6 mesi dalla comunicazione scritta dell'avvenuta fine lavori.

Sara' comunque possibile chiedere l'agibilita' del fabbricato prima del collaudo delle opere relative alle urbanizzazioni primarie e comunque nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 5.

Art. 11 – Alienazione aree.

In caso di alienazione totale o parziale delle aree ricomprese nel P.E., la Lottizzante si obbliga, pena la nullità degli atti stessi, a trasferire ai propri successori o aventi causa, gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, compresa la garanzia fidejussoria in forma solidale.

Art. 12 – Rinuncia d'ipoteca.

La Lottizzante rinuncia a qualsiasi diritto di ipoteca legale, eventualmente derivante dal presente atto.

Art. 13 – Spese contrattuali.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e dipendenti, riguardanti la stipulazione del presente atto, comprese quelle per la copia autentica e duplicato della nota di trascrizione da consegnare al Comune entro tre mesi dal perfezionamento sono a carico della Lottizzante .

Il trasferimento al Comune delle aree di cui ai precedenti articoli essendo effettuata a titolo gratuito, gode dell'esenzione dell'INVIM ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 26.10.1972, n. 688, contenente disposizioni integrative e correttive del D.P.R. 26.10.1972, n. 543 e conseguentemente non viene presentata la dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta suddetta.

Art. 14 – Riferimenti di legge e regolamenti.

Per quanto non contenuto nel presente atto, si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali che comunali in vigore ed in particolare alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n 1150 e successive modifiche, al D.P.R. 06/06/2001 n. 380 , alle Leggi Regionali 23 giugno 1997 n. 23 , e 11/03/2005 n. 12 .

Art. 15 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha scadenza il 26/11/2022.

Art. 16 – Clausola compromissoria.

Ogni controversia nascente dall'attuazione del presente atto verrà definita dal Tribunale competente per territorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il rappresentante

del Comune di Ferno

La Lottizzante